

Comune di Montespertoli

Regolamento consulta degli stranieri

Approvato con deliberazione c.c. 35 del 21/05/2012

ART. 1 - Istituzione

1 In attuazione di quanto previsto dall'art. 69 dello Statuto è istituita presso il Comune di Montespertoli la Consulta comunale dei cittadini stranieri non comunitari e apolidi residenti nel Comune di Montespertoli, di seguito indicata come "Consulta".

2 La Consulta si propone di raccogliere per quanto possibile le istanze provenienti dalle varie comunità cercando di creare sinergie con le iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale in materia di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio comunale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, la cultura multietnica, i principi della pace e della democrazia.

3 La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

ART. 2 - Fini

1. La Consulta dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell'uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.

2. A tal fine, la Consulta:

a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;

b) è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;

c) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto dei doveri e nella tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa; d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi; e) si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente; f) presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta secondo quanto disciplinato dall'art. 8 e successivi e all'art. 78 dello Statuto comunale;

2. La Consulta è lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale.

ART. 3 – Sede e funzionamento

1. La Consulta si riunisce, di norma, nella sala delle adunanze del Consiglio comunale.
2. La Consulta si avvale, di norma, per il suo funzionamento del supporto che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno fornire nei modi e nelle forme da essa stabilita e compatibilmente con le proprie esigenze.

ART.4 - Composizione e nomina

1. La Consulta è composta da: a) un numero variabile di componenti, da 5 a 7, espressione delle comunità straniere presenti nel Comune di Montespertoli. Con l'atto di nomina il Presidente del Consiglio individua il numero e i nomi dei componenti della Consulta, i quali sono designati fra i cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Montespertoli. I componenti della Consulta sono individuati fra le comunità nazionali più numerose residenti nel territorio del comune e in modo tale da realizzare un equilibrio fra le diverse aree geografiche rappresentate nella Consulta e che garantisca la rappresentatività delle minoranze; b) Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato;
2. I componenti della Consulta appartenenti alle categorie di cui alla lett. a) sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, previa consultazione, rispettivamente, delle comunità nazionali più numerose residenti nel territorio del comune.
3. I componenti la Consulta devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere, fatta eccezione per la cittadinanza italiana.

ART. 5 - Nomina e revoca del Presidente

1. Il Presidente presiede i lavori della Consulta e la rappresenta.
2. Il Presidente definisce l'ordine del giorno e le procedure dei lavori della Consulta. Viene eletto dalla Assemblea nella sua prima riunione con i 2/3 dei componenti elegge il

Presidente della Consulta.

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i cittadini stranieri non comunitari appartenenti a due aree geografiche diverse.

4. Il Presidente può essere sostituito qualora non goda più della fiducia della maggioranza dei membri della Consulta o perché rassegna le dimissioni.

ART. 6 - Costituzione e competenze

1. La Consulta è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

2. La Consulta approva, con la maggioranza dei presenti, le proposte e le richieste da sottoporre al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 7 - Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta partecipa e interviene al Consiglio comunale di cui alle modalità art. 78 dello Statuto.

ART. 8 - Funzionamento

1. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce con periodicità almeno mensile.
2. Su argomenti specifici la Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o su richiesta di uno dei componenti.
3. La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro, su designazione del Presidente.
4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti di associazioni od Enti pubblici o privati.
5. L'attività di partecipazione alla Consulta è completamente gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

ART. 9 - Sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. L'ordine del giorno degli argomenti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa i Gruppi consiliari.

2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare con diritto di parola il Sindaco ed il

Presidente del Consiglio Comunali o loro delegati e i consiglieri comunali.

Art. 10 - Insediamento e scioglimento

- 1 La Consulta è insediata a seguito dell'elezione da parte del Consiglio Comunale e resta in carica fino al rinnovo.
- 2 La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino alla elezione del Presidente.
- 3 Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria, oppure per gravi motivi.
- 4 Dopo tre riunioni della Consulta dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio comunale invita la Consulta stessa a riunirsi entro un termine determinato. Se la Consulta non si riunisce entro detto termine o se anche la seduta così convocata viene dichiarata deserta, il Consiglio comunale procede allo scioglimento della Consulta stessa con le modalità di cui al precedente comma.
- 5 In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, la nuova elezione dovrà svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.
- 6 Non si procede a nuova elezione della Consulta se mancano meno di sei mesi alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale in carica.

Art. 11 - Modifiche al presente Regolamento

1. Eventuali modifiche di questo regolamento saranno discusse e approvate dal Consiglio Comunale sentita la Consulta.

ART. 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.